REGOLAMENTO (CE) N. 2381/95 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 1995

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo.

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 823/95 (3), in appresso denominato « regolamento sul dazio provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America, classificato al codice NC 2836 20 00. Con il regolamento (CE) n. 1974/95 (1) il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi, che scadrà il 14 ottobre 1995.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

Dopo l'istituzione del dazio antidumping provviso-(2) rio, quattro produttori statunitensi di carbonato di sodio, i produttori comunitari di vetro e le altre parti interessate che ne ne ayeyano fatton richiesta hanno ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Alcuni di essi, inolte, hanno reso note per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze provvisorie. In particolare, quattro produttori statunitensi di carbonato di sodio e i produttori comunitari di vetro

hanno ribadito determinate opinioni espresse in varie fasi del procedimento.

La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni su dette comunicazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione e la Commissione ha opportunatamente modificato le sue conclusioni.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Non essendo state addotte nuove argomentazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 9-11 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale

Ai fini delle conclusioni definitive, si è stabilito il (5) valore normale secondo il metodo esposto ai punti 12-15 del regolamento sul dazio provvisorio. Alcuni esportatori hanno chiesto che fosse corretto il calcolo del costo di produzione provvisorio per voci quali le spese generali, amministrative e di vendita e i costi finanziari. Si è tenuto conto delle richieste debitamente motivate adeguando di conseguenza i valori normali.

2. Prezzi all'esportazione

Due esportatori hanno sostenuto che i tassi di cambio fissati nei loro contratti di copertura globali dovevano fungere da tassi di conversione per le loro vendite all'esportazione in valuta estera. La Commissione non ha tenuto conto, ai fini della determinazione provvisoria, della tecnica di copertura monetaria utilizzata dalle due società per una parte delle loro vendite all'esportazione in valuta estera, in quanto i contratti non erano legati alle fatture delle operazioni di esportazione per il prodotto in questione. La Commissione, pertanto, si è servita dei tassi di cambio mensili medi per le

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).
(2) GU n. 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3.

^{1994,} pag. 10). (') GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 8. (') GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 1.